

Perché diciamo no al DDL Pillon

Schede di esemplificazione tecnica

Nota 1.

Il DDL Pillon inserisce la mediazione obbligatoria e la figura del coordinatore genitoriale e impone la clausola di invarianza finanziaria, che significa che **non è previsto** che per la mediazione e il coordinatore genitoriale, figure professionali che si utilizzano a pagamento ci sia **accesso al patrocinio a spese dello Stato**.

Art. 7 del DDL

I genitori di prole minorenni che vogliono separarsi devono, a pena di improcedibilità, iniziare un percorso di mediazione familiare. I genitori devono redigere, eventualmente con l'aiuto del mediatore familiare e dei rispettivi legali, un piano genitoriale come previsto dall'articolo 337-ter del codice civile [..]

Art. 10 DDL Pillon

I genitori di figli minori devono a pena di nullità indicare nel ricorso il piano genitoriale concordato

Art. 11 DDL Pillon

Entrambi i genitori predispongono un **piano genitoriale** in ordine a:

- 1) luoghi abitualmente frequentati dai figli;
- 2) scuola e percorso educativo del minore;
- 3) eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e formative;
- 4) frequentazioni parentali e amicali del minore;
- 5) vacanze normalmente godute dal minore.

Nel piano genitoriale deve essere indicata anche la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori provvede al **mantenimento diretto dei figli**, sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie, attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito secondo quanto previsto nel piano genitoriale

Il giudice esamina e approva il piano genitoriale concordato dai due genitori ove non contrastante col superiore interesse o con i diritti del minore. In mancanza di accordo o in caso di accordo parziale, il giudice, sentite le parti, recepisce quanto parzialmente concordato dai genitori e stabilisce comunque il piano genitoriale, determinando i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore e fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli, applicando in ogni caso il mantenimento diretto

Tali disposizioni creano effetti distorti e lesivi dei diritti civili e costituzionalmente garantiti

- Il disegno genera profonde differenze (sia nel diritto sostanziale che processuale) tra figli nati dal matrimonio e figli nati dalle convivenze o ancora figli delle coppie omogenitoriali.

Amplifica e stigmatizza le differenze tra coppie ad alto reddito e coppie a basso reddito (rendendo ad esempio per queste ultime assolutamente difficoltoso l'accesso alla giustizia ed al diritto di separarsi e divorziare); amplifica e stigmatizza la differenziazione tra genitore abbiente e genitore meno abbiente, ponendo il figlio a rischio di un continuo e perniciosissimo conflitto di lealtà. Il tutto in contrasto con gli artt.2 e 3 della Costituzione:

- Il disegno di legge propone la de-giurisdizionalizzazione in una materia estremamente complessa e delicata e relega al potere valutativo e decisionale affidato al giudice naturale preconstituito per legge un ruolo residuale e marginale, ricorrendo a figure private, non specializzate, ed estranee al sistema giustizia (mediatori e coordinatori genitoriali); anche in questo caso le norme sarebbero in contrasto con gli artt. 24 e 25 della Costituzione:
- Il disegno di legge prevede un intervento statale (attraverso l'obbligatorietà della mediazione, l'introduzione del coordinatore genitoriale l'asettica e rigida ripartizione dei tempi dei figli minori con ciascun genitore) nei contesti familiari in fase separativa e dunque contrasta col modello familiare costituzionale basato sull'autodeterminazione, delle persone e dei genitori. Il disegno infatti contrasta con questo modello che contiene in sé una presunzione di competenza genitoriale che viene del tutto depauperata dalla nuova norma di legge. Il ddl Pillon dimentica che per giurisprudenza costante sia della Cassazione ma anche della Corte costituzionale la responsabilità genitoriale può essere liberamente espressa col solo vincolo dell'assenza del pregiudizio per il minore, e che l'intervento dello Stato in caso d'incapacità è possibile solo dopo un'istruttoria difficile e precisa, a patto di aver predisposto preventivamente una serie di interventi adeguati al fine di rimuovere tutti gli ostacoli a che la genitorialità sia espressa in forma corretta (ad esempio con la prescrizione di percorsi di sostegno ed implementazione delle competenze);

Prevedere come è nel testo del DDL il mantenimento diretto penalizza l'interesse del minore, che ha diritto a conservare il tenore di vita equilibrato e tendenzialmente omogeneo con entrambi i genitori, ignora del tutto la realtà economica delle famiglie, le quali divengono per effetto della separazione mono reddituali, penalizza gravemente, oltre che il minore, il genitore economicamente più debole, avvantaggiando ingiustificatamente quello dei due che abbia maggiori disponibilità economiche. Ingenera il concreto e serio rischio di aumentare in maniera esponenziale il conflitto e il contenzioso. Venendo meno l'assegno di mantenimento il genitore che si farà carico in via prevalente dei figli sarà costretto a sostenere, anticipandole, la totalità delle spese, ordinarie e straordinarie, e a dover reclamare la quota di spettanza dell'altro genitore in assenza di una predeterminazione giudiziale del suo ammontare. Non meno complicata, anzi di difficile esito, sarà poi l'escussione in sede esecutiva.